



COMUNE DI BUSCATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA

N. 29 DEL 10/07/2024

OGGETTO:

MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN VIE/PIAZZE CITTADINE PER IL GIORNO 13 LUGLIO P.V. IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE - COMMERCianti IN PIAZZA"

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Visto il programma delle diverse iniziative estive, giusta deliberazione di G.C. n. 48 del 28.05.2024, che prevede:

- Sabato 13 luglio a partire dalle ore 19:00 nelle Piazze San Mauro e Baracca: "FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE – COMMERCianti IN PIAZZA", con somministrazione di alimenti e bevande e accompagnamento musicale;

Dato atto che l'iniziativa vede il coinvolgimento degli esercizi pubblici di Buscate,

Considerata la prevedibile affluenza di un alto numero di partecipanti alla manifestazione;

Accertato che la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area interessata dalla manifestazione di cui sopra può costituire intralcio e pericolo, durante lo svolgimento della medesima e che pertanto devono essere interdette alla circolazione veicolare ed alla sosta tutte le strade interessate dalla manifestazione;

Ritenuta pertanto, l'opportunità, nel rispetto dei principi generali del codice della strada, ispirati alla sicurezza della circolazione ed alla salvaguardia della vita umana, adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale;

Visto D.Lgs. 30 Aprile 1992, n°285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs.267/2000;

O R D I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, la modifica temporanea della circolazione veicolare dinamica e statica per il giorno **sabato 13 luglio 2024** dalle ore **17:00 fino al termine della manifestazione** secondo le seguenti modalità:

1. l'istituzione **DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE A TUTTI I VEICOLI** nelle seguenti vie/Piazze, con esclusione di quelli autorizzati, dei mezzi di soccorso ed a quelli delle Forze di Polizia:
 - a. **PIAZZA BARACCA**
 - b. **PIAZZA SAN MAURO**
 - c. **VIA GARIBALDI**

- d. **VIA LONATO**
- e. **VICOLO BONGHI**
- f. **VICOLO BOSSI**

2. l'istituzione **DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI TUTTI I VEICOLI NELLE SEGUENTI STRADE E/O TRATTI DI ESSE** con esclusione di quelli autorizzati, dei mezzi di soccorso ed a quelli delle Forze di Polizia:
 - a. **PIAZZA BARACCA**
 - b. **PIAZZA SAN MAURO**
 - c. **PARCHEGGIO RETRO BANCA B.P.M.**
 - d. **VIA LONATO**
3. l'istituzione **DELL'OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA** all'intersezione con Via Carducci, **per i veicoli provenienti da Via Manzoni**, con esclusione dei residenti di Piazza Baracca;
4. l'istituzione **DELL'OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA**, direzione Via Carducci – Via Manzoni all'intersezione con Via Manzoni, **per i veicoli provenienti da Via Cavallotti**, con esclusione dei residenti di Piazza Baracca;
5. **ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE** in Via Marconi nel tratto compreso tra Via San Pietro e Via Madonna del Carmine con conseguente:
 - a. **OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA** su via Marconi all'intersezione con Via San Pietro;
 - b. **OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA** su Via San Pietro all'intersezione con Via Marconi;
6. ***Inversione del senso unico di marcia in Via Collodi.*** Pertanto i veicoli che percorrono la Via Madonna del Carmine, giunti all'intersezione con Via Collodi avranno l'obbligo di svoltare a sinistra;
7. ***Inversione del senso unico di marcia in Via de Amicis (tratto Via Roma/Via Collodi).*** Pertanto i veicoli provenienti da Via Roma avranno l'obbligo di svoltare a destra mentre i veicoli provenienti da Via de Amicis (tratto compreso tra Via Mazzini e Via Collodi), giunti allo Stop avranno l'obbligo di svoltare a destra in Via Collodi.

Tutti coloro che risiedono nell'area interdetta alla circolazione veicolare, per poter utilizzare il proprio mezzo di trasporto, devono obbligatoriamente trasferirlo al di fuori dell'area vietata prima dell'entrata in vigore del divieto.

Il presente provvedimento entrerà in vigore e si intenderà automaticamente revocato rispettivamente con la posa e la rimozione della prescritta segnaletica, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente. In particolare la segnaletica di divieto di sosta deve essere installata almeno 48 ore prima dell'inizio della vigenza del divieto.

Dovranno essere adottate tutte le misure idonee per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità previste dalla normativa in vigore, con particolare riferimento a quelle contenute nell'art. 21 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e artt. 30 e successivi del relativo Regolamento di Esecuzione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione.

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati dagli

Organi competenti, conformemente alle disposizioni codicistiche, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

I veicoli in transito sui tratti di strada interessati alla manifestazione saranno dirottati su appositi itinerari che di volta in volta saranno indicati a mezzo di segnaletica indicativa.

Questa amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dallo svolgimento delle manifestazioni in questione.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico, oltre che con la pubblicazione all'Albo Pretorio, anche mediante l'apposizione della prescritta segnaletica. I segnali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza riportandone gli estremi della presente ordinanza nonché il periodo di validità.

I volontari della locale Protezione Civile sono autorizzati a operare nell'ambito della manifestazione in argomento, in svolgimento sul territorio Comunale, in diretta relazione con gli organizzatori della manifestazione e coordinamento con il Responsabile Area Polizia Locale.

Gli Operatori della Polizia Locale, nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile dell'Area Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni di tutte le leggi e di regolamenti vigenti.

DISPONE

L'IMPIEGO di un numero adeguato di volontari del Gruppo Volontari della Protezione Civile, a supporto degli operatori della Polizia Locale per lo svolgimento della manifestazione.

DISPONE ALTRESI'

l'invio di copia della presente ordinanza a:

- Stazione Carabinieri di Cuggiono
- Commissariato P.S. Legnano
- Questura di Milano – Ufficio di Gabinetto
- Croce Azzurra Buscate
- 118 di Varese
- VV.F. Inveruno
- Gruppo Volontari della Protezione Civile
- Responsabile Area Tecnica Comunale – Sede
- Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria - Sede
- Ufficio Relazioni con il Pubblico – Sede

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Comm. Capo Roberto Manduci